

- L'Avv. (omissis) ha formulato, in data 30 maggio 2019, richiesta di parere deontologico in merito alla possibilità per un avvocato, nominato esecutore testamentario, di prevedere la sottoscrizione di un contratto di prestazione d'opera professionale con l'unico erede e con i tre legatari nominati, nel quale si preveda un compenso ulteriore rispetto a quello indicato dal de cuius nell'atto di nomina.

In particolare, l'istante ha dedotto che, a fronte di un asse ereditario di circa euro 500.000,00, il de cuius ha previsto un compenso di euro 1.500,00 oltre le eventuali spese da rimborsare, ritenuto non congruo rispetto al valore dell'asse ereditario.

In considerazione di quanto sopra, chiede se, nell'ipotesi in cui l'erede non voglia corrispondere più di quanto stabilito dal de cuius, l'avvocato possa percepire l'ulteriore compenso dagli altri legatari in accordo con loro.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

In via preliminare si evidenzia come il quesito posto dall'iscritto afferisce a valutazioni diverse da quelle squisitamente deontologiche e, come tale, di esclusiva spettanza e responsabilità del Professionista che assume l'incarico.

Nel merito si segnala che, secondo la più consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. II, 30-08-2004, n. 17382, in Notariato, 2004, 582), "l'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito, come espressamente stabilito dall'art. 711 c.c.

La gratuità, nonostante l'onerosità dell'incarico, si giustifica con il fatto che il soggetto può rifiutarsi di accettarlo oppure espletarlo sopportandone le incombenze che vi sono connesse, senza reclamare alcun compenso a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo, comunque, il diritto di ripetere le spese sostenute per svolgere l'incarico".

Qualora infatti nell'esercizio delle sue funzioni, l'esecutore testamentario affronti delle spese, queste sono poste certamente a carico dell'eredità (art. 712 c.c.).

Inoltre, sull'eventuale diritto retributivo dell'esecutore, oltre a quanto eventualmente previsto dal *de cuius*, la Corte di legittimità ha stabilito che "spetta al giudice di merito accertare e valutare se, oltre agli atti che rientrano nella normale competenza dell'esecutore testamentario, e come tali non retribuibili, questi abbia effettivamente compiuto atti diversi che debbano essere compensati ad altro titolo" (Cass. civ. Sez. II, 30-08-2004, n. 17382, in Guida al Diritto, 2004, 36, 36 nota di LEO).

L'istante, infine, formula una domanda subordinata mirata a chiarire se nel caso in cui l'erede non voglia corrispondere più di quanto stabilito dal *de cuius*, la maggiorazione possa essere concordata solamente con i legatari.

Ebbene, nel ribadire che la questione posta in questi termini non appare riguardare valutazioni deontologiche, si sottolinea in ogni caso che il canone deontologico di cui all'art. 24 CDF (conflitto di interessi), vieta all'Avvocato di trovarsi "in situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'avvocato essendo sufficiente, perché si verifichi l'illecito, che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con altre parti (CNF 29 luglio 2016, n. 265).

Per le argomentazioni sovra esposte,

ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi ed alle norme sovra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito posto.

Art. 24 CDF - Artt. 711, 712 c.c.: avvocato esecutore testamentario - compenso - conflitto di interessi